

IMU+TASI+TARI Comune di Pomezia alla cassa per il saldo di dicembre

Sintetico promemoria per il versamento della IUC

(imposta unica comunale= Imu+Tasi+Tari)

IMU Scadenza 16/12/2014

Imposta Municipale Unica o propria, la paga chi ha patrimonio immobiliare (in genere proprietario di terreni e fabbricati)

Non arriva bollettino precompilato dal Comune.

Il contribuente deve calcolare l'imposta ed effettuare il pagamento mediante modello F24.

Fai da te sul portale www.riscotel.it.

Non si paga sulle abitazioni principali (tranne quelle di lusso).

Sono previste agevolazioni per chi concede in comodato d'uso l'immobile ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli).

L'aliquota e' quasi per tutti il **10,6 per mille** da applicare sul valore catastale rivalutato.

TASI Scadenza **16/12/2014**

TAssa per pagare i Servizi Indivisibili (manutenzioni, sicurezza, illuminazione pubblica ecc.)

Modello F24 fai da te con le stesse modalità dell'IMU

Si paga solo sull'abitazione principale, con l'aliquota del 2,5 per mille.

(Va divisa 90% proprietario e 10% inquilino nel raro caso di una stanza presa in affitto in una abitazione Principale)

Non sono previste detrazioni, nemmeno in relazione al numero dei figli a carico.

Ricapitolando: sulle seconde case, anche se affittate non si paga la TASI (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali)

TARI Scadenza **30/12/2014**

La nuova TAssa sui RIfiuti ha sostituito la Tares dalla quale e' stata scorporata la quota utilizzata per i pagamento dei servizi indivisibili

Si paga presentando in banca o posta il **modello di pagamento F24 precompilato** che il Comune invia a domicilio

Sono previste alcune riduzioni:

- nel caso di immobili stagionali;
- ultra sessantacinquenni soli o con coniuge;
- per chi reddito pari alla pensione sociale;

- soggetti diversamente abili invalidità 100%;
- adozione di un cane dal canile convenzionato ;
- avvio compostaggio dei propri scarti organici;

Per i pagamenti omessi o effettuati in misura inferiore e' possibile ricorrere al "ravvedimento operoso" che consiste nel pagare la differenza con una conveniente sanzione ridotta (che può essere al massimo 3,75% + interessi legali purché avvenga entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo)

A Pomezia non paga IMU chi concede in comodato gratuito la casa a figli o genitori



A pochi giorni dalla scadenza della prima rata IMU (16 giugno 2014), vediamo quando **NON** si paga.

Anche i muri sanno che e' stata abolita l'IMU sull'abitazione principale, ma **attenzione per abitazione principale** si intende l'immobile che risulta dimora abituale e dove il contribuente risiede anagraficamente.

Fare attenzione quindi che l'indirizzo dell'immobile e

l'indirizzo di residenza coincidano.

Le abitazione principali di lusso, quelle accatastate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pagano l'imposta seppur con l'aliquota agevolata del 3,5 per mille.

L'esenzione si applica anche alle **pertinenze dell'abitazione principale** (box, posti auto, cantine, magazzini e depositi), **ma nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2 C/6 C/7.**

Significa che chi ha due box di pertinenza dell'abitazione principale, dovrà pagare l'IMU su uno dei due.

Il regolamento comunale approvato il 22 maggio 2014 ha anche previsto alcune agevolazioni:

ha assimilato ad abitazione principale quella di proprietà di **anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero**, a condizione che la stessa non risulti locata;

non pagano l'imposta anche i cittadini italiani che non vivono in Italia, **iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero**, a condizione che l'abitazione in Italia non risulti locata;

Viene agevolata anche l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro.

Per usufruire delle suddette agevolazioni, **occorrerà presentare la dichiarazione IUC** entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello interessato.